

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2398)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

(ANDREOTTI)

col **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(DONAT-CATTIN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GENNAIO 1976

Disciplina dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno
per il quinquennio 1976-1980

ONOREVOLI SENATORI.

1) *Considerazioni generali.*

È noto che caratteristica costante della politica meridionalistica dal 1950 ad oggi è la organizzazione nel Mezzogiorno di un sistema di intervento pubblico differenziato rispetto a quello vigente nelle altre parti del Paese.

Il dato saliente di questo sistema è la presenza di un « fondo » a carattere pluriennale, variamente alimentato, ma continuo nel flusso, sottoposto ad una gestione straordinaria nelle procedure di spesa e di controllo, gestito mediante un apparato tecnico idoneo a programmare, progettare ed eseguire interventi di natura complessa, infrastrutturali e di promozione economica.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il motivo conduttore della politica che presiede alla gestione di questo « fondo » si ritrova nella unità della questione meridionale; nel suo porsi, cioè, come problema di quadro interregionale, in cui le singole realtà locali si ricompongono nel vivo delle loro interdipendenze e continue, reciproche connessioni.

Per questa fondamentale sua ispirazione l'intervento straordinario non si presta ad una meccanica scomposizione, ad una frantumazione in tanti « fondi » quante sono le Regioni: tutto il pensiero meridionalista dell'ultimo quarto di secolo, pur nel suo travaglio, è concorde nel considerare l'unità del Mezzogiorno, come base territoriale di una politica di intervento straordinario, una condizione necessaria, anche se non sufficiente per l'efficacia stessa di questa politica.

Questa concezione unitaria della questione meridionale, nella sua sostanza politica, non è contraddetta dall'istituzione delle Regioni come organi di governo e di amministrazione. Non solo, infatti, l'unità della « questione » è confermata dalle più aggiornate analisi economiche, ma risulta ancora evidente che non si può affrontare un problema di siffatta natura e di così vaste proporzioni, senza un apparato politico, tecnico e finanziario che abbia come orizzonte di intervento i confini dell'intera area di sviluppo. Del resto, le stesse iniziative politiche unitarie delle regioni meridionali confermano la coscienza che esse hanno della necessità di costruire un livello interregionale, e quasi super-regionale, entro il quale e dal quale considerare gli stessi problemi interni alle specifiche realtà locali. Inoltre questa visione unitaria che non contrasta con l'attuazione delle Regioni è stata riconosciuta valida dalla stessa Corte Costituzionale (sentenza 1° febbraio 1964, n. 4, relativa alla Sardegna, regione a statuto speciale).

L'istituzione delle Regioni, quindi, non innova i termini sostanziali della « questione », ma, con la presenza di nuovi soggetti politici ed amministrativi, ne modifica il quadro di riferimento istituzionale, postulando una nuova organizzazione della sua gestione. Il problema è stato già affrontato dalla legge n. 853 del 1971 che ha sancito una nuova

visione metodologica e strutturale dell'intervento straordinario.

La scelta del 1971, anche se ha potuto avere una conferma pratica ancora limitata, è di per sé tuttora valida, ma suscettibile di ulteriore sviluppi. Il progetto speciale, ad esempio, non solo rappresenta un metodo originale di programmare l'azione di sviluppo (secondo l'insegnamento prevalso nel lungo dibattito, alla fine degli anni '60, sulla crisi della programmazione economica nazionale e dei suoi strumenti operativi), ma dovrebbe anche consentire di superare l'assetto centralistico dell'intervento senza rinnegarne la sostanziale unitarietà, e di razionalizzarne ed aggiornarne le strutture organizzative, limitandone le tendenze alla burocratizzazione.

Del resto, i poteri attribuiti alle Regioni, oltre che al Ministro per il Mezzogiorno, di formulare i progetti speciali, di dare il loro parere preventivo al CIPE ai fini dell'approvazione dei progetti stessi tramite un Comitato dei Presidenti delle Regioni e comunque di formulare proposte ed esprimere pareri su tutte le questioni che vengono sottoposte al CIPE dal Ministro per il Mezzogiorno ai sensi della legge n. 853, non possono essere visti soltanto nell'ottica di una risposta alla domanda regionale di partecipazione, ma piuttosto nella visione di una operazione istituzionale che pone l'organizzazione dell'intervento straordinario in una logica di coordinamento con la organizzazione amministrativa regionale, sulla base di un accordo politico, tra Stato e Regioni, da cui scaturisca una comune strategia rispetto ai problemi del sottosviluppo. Si tratta ovviamente di un obiettivo di grande importanza che, avendo un peso decisivo nella regionalizzazione dello Stato, deve essere avvicinato con la necessaria gradualità e comunque in modo tale da garantire che la spesa per la formazione di capitale fisso nell'area meridionale cresca, senza interruzione nè rallentamenti, a un ritmo superiore rispetto a quello con il quale cresce nel resto del Paese.

Oltre all'introduzione dei progetti speciali, gli altri indirizzi della legge n. 853, quali l'organico inserimento dell'azione straordinaria nel sistema istituzionale della programmazione economica, il trasferimento alle Re-

gioni di interventi rientranti nelle competenze regionali fino allora realizzati dalla « Cassa », il potenziamento degli incentivi specie a favore delle medie industrie per incrementare l'occupazione di manodopera, i vincoli posti alla spesa pubblica per garantire stanziamenti ordinari al Sud, anche se non hanno ancora trovato completa attuazione, risultano più che mai fondati nelle loro reali motivazioni.

Si può quindi affermare che il disegno generale di ristrutturazione dell'intervento straordinario posto a base della legge n. 853 del 1971 e il nuovo assetto istituzionale e giuridico-amministrativo che ne è derivato, mantengono sostanzialmente la loro attualità, che viene confermata dalle integrazioni legislative che la esperienza derivante dall'attuazione della stessa legge n. 853, e dal compimento della prima legislatura regionale, consigliano di apportare con il presente disegno di legge di rifinanziamento. E ciò al fine di precisare, approfondire e completare le indicazioni di politica legislativa per il Mezzogiorno approvate dal Parlamento nel 1971.

Pertanto le modifiche legislative che si propongono, si iscrivono in tale contesto e sono dirette ad arricchire il quadro dei rapporti della politica meridionalistica e degli organismi ordinari e straordinari ad essa preposti con la politica economica nazionale, da un lato, e con le Regioni dall'altro, nonchè ad apportare alcune variazioni al sistema di incentivazione delle attività industriali che, nel quadro di una politica industriale nazionale, consentano una più incisiva azione di promozione e sostegno, specie della media industria, per rafforzare il tessuto connettivo dell'apparato industriale meridionale e accrescere così le possibilità reali di occupazione di nuova manodopera.

2) Programmazione e intervento straordinario

Nella prospettiva di ripresa della politica economica programmata sembra indispensabile valorizzare il ruolo strategico dell'intervento straordinario, rendendolo efficace strumento di tale politica che deve avere come

suo fondamentale e centrale obiettivo la correzione dello squilibrio fra Nord e Sud al quale possono ricondursi tutti gli altri squilibri settoriali, che indeboliscono l'organismo sociale del Paese.

Appare altresì necessario che l'intervento ordinario nel Sud sia adeguatamente potenziato così in senso quantitativo come in senso qualitativo per evitare i dannosi e gravi fenomeni della sostitutività e della mancanza di coordinamento che privano l'azione pubblica della necessaria produttività ed efficacia.

Il disegno di legge in esame prevede pertanto, all'articolo 1 che, nel quadro degli indirizzi programmatici della economia nazionale, siano definiti — in maniera organica, e non episodica e settoriale — con un apposito programma quinquennale, da approvarsi dal CIPE, per l'intervento pubblico nel Mezzogiorno contenente le indicazioni specifiche per l'intervento straordinario con particolare riguardo ai progetti speciali, le direttive per gli interventi ordinari e straordinari, con particolare riguardo ai criteri e alle modalità per controllare che effettivamente siano destinate al Sud le riserve di investimento previste dalle leggi vigenti, nonchè le direttive per il coordinamento degli interventi statali e regionali.

Tale programma ed i suoi aggiornamenti annuali saranno comunicati mediante apposite relazioni, al Parlamento: non solo per doverosa esigenza di controllo sull'attività di governo, ma anche e soprattutto per una costante e aggiornata informazione del Parlamento stesso circa gli obiettivi che si vogliono e possono perseguire, la destinazione qualitativa e la distribuzione quantitativa dei necessari interventi, le esigenze e i fabbisogni finanziari per una efficace politica meridionalistica.

Ciò contribuirà fra l'altro ad evitare scelte politiche affrettate e comunque influenzate da situazioni contingenti, che possono determinare, in alcune circostanze, l'attribuzione all'intervento straordinario di funzioni e compiti in contrasto, sia con le sue caratteristiche di unitarietà, globalità, organicità, sia soprattutto con quel ruolo strategico a fini dello sviluppo economico del

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sud che rappresenta il titolo della sua legittimazione.

L'esigenza poi di un proficuo coordinamento dell'azione dello Stato nel suo complesso a favore del Mezzogiorno con quella delle regioni meridionali consiglia altresì di comunicare il programma in questione alle regioni medesime (articolo 1, penultimo comma).

Nell'approvare il programma il CIPE svolgerà le funzioni che gli sono proprie: di organo di programmazione, di indirizzo e di direttiva anche per la politica meridionalistica; funzioni che dovranno essere completate con il reale esercizio dei poteri di controllo della programmazione e dell'applicazione degli stessi indirizzi e direttive impartite alle amministrazioni e agli organismi destinatari.

Taluni strumenti per tale controllo in parte sono già previsti (periodica relazione al CIPE del Ministro per il Mezzogiorno sullo stato di attuazione dei programmi, relazione delle partecipazioni statali), altri sarebbero da prevedere *de jure condendo*; così, ad esempio, una relazione sull'osservanza della riserva al Sud delle spese di investimenti, predisposta annualmente dal Ministero del tesoro in occasione della presentazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; e ancora una relazione del Ministro dell'industria sull'osservanza delle riserve al Sud di forniture e lavorazioni da parte delle imprese industriali e artigiane e così via.

È prevista, infine, una Commissione parlamentare per il Mezzogiorno, composta da Deputati e Senatori rappresentanti dei vari gruppi che svolgerà funzioni di controllo sull'intervento straordinario (articolo 2.)

3) Regioni e intervento straordinario

Si è già accennato che la strategia dello Stato per affrontare i problemi dello sviluppo del Sud coinvolge in maniera determinante le Regioni meridionali, alle quali va garantita pertanto una adeguata presenza nelle decisioni politiche e nella programmazione dell'intervento straordinario la cui titolarità resta pur sempre allo Stato.

Appare pertanto necessario, in proposito, completare e sviluppare gli indirizzi normativi del legislatore del 1971, rendendo più efficace la presenza che spetta alle Regioni in virtù delle loro competenze costituzionali.

La legge n. 853 infatti ha avviato tale processo legislativo mediante l'istituzione di un Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali con poteri sostanzialmente consultivi e di proposta, il trasferimento delle competenze delle Amministrazioni statali e della Cassa in tema di intervento straordinario alle Regioni nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, il potere di iniziativa nella formulazione dei progetti speciali, la possibilità per le Regioni di avvalersi dell'attività della Cassa, sia pure con precisi limiti temporali e di competenza.

Per completare tale processo e conferire così un preciso ruolo alle Regioni meridionali lo schema di disegno di legge prevede:

a) la partecipazione al CIPE con voto deliberante dei singoli Presidenti delle Regioni meridionali ogni qualvolta le deliberazioni da adottare riguardino interventi straordinari, rientranti nelle materie dell'articolo 117 della Costituzione da attuare nel relativo territorio regionale.

Nel caso in cui le deliberazioni riguardino più regioni la partecipazione è estesa ai Presidenti delle regioni direttamente interessate (articolo 1 terzo comma).

b) L'istituzione del Comitato dei Presidenti delle Regioni meridionali, presieduto dal Ministro per il Mezzogiorno, sia per l'elaborazione delle proposte al CIPE per i progetti speciali e per gli interventi da realizzare nel Mezzogiorno, sia per esprimere pareri su questioni da sottoporre al CIPE in materia di intervento pubblico nel Sud, sia per definire proposte concrete al fine di attuare un più efficace coordinamento tra gli interventi straordinari della Cassa e degli enti collegati con quelli ordinari di competenza delle Amministrazioni statali e regionali (articolo 3, secondo comma).

Conseguentemente il Comitato dei Presidenti delle Regioni istituite presso il Ministero del bilancio con funzioni consultive viene soppresso avendo in questa nuova prospetti-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

va esauriti i suoi compiti (articolo 3, ultimo comma).

c) la cessazione da parte della Cassa entro un congruo termine dalla entrata in vigore della legge, dell'incentivazione nel settore alberghiero trattandosi di materia di competenza delle regioni, (art. 17) nonchè il trasferimento alle regioni stesse dei programmi di completamento e di altri programmi settoriali di interventi e di opere (programmi ex articolo 16 legge 6 ottobre 1971, n. 853 e interventi della legge 27 dicembre 1973, n. 868 (legge anticolerica) sulla base dei criteri e delle modalità che saranno fissati dal Comitato dei Presidenti delle regioni meridionali (art. 5). Per questi interventi saranno contestualmente assegnati alle Regioni i necessari mezzi finanziari.

Inoltre la Cassa provvederà al trasferimento alle Regioni competenti per territorio delle opere di viabilità, di bonifica e acquedottistiche di interesse regionale finora realizzate dalla stessa Cassa, anche ai fini della loro manutenzione e gestione. Per queste attività, specie nella fase iniziale susseguente al trasferimento, la Cassa fornirà la necessaria assistenza tecnica e finanziaria alle Regioni nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 5 medesimo.

Gli interventi e le opere trasferite dalla Cassa saranno quindi realizzate dalle Regioni, le quali, tuttavia, potranno chiedere alla Cassa stessa di curarne l'esecuzione sulla base di apposite convenzioni e utilizzando i fondi regionali (articolo 5, secondo comma).

Questa possibilità di intervento della Cassa a favore delle Regioni, viene prevista in linea generale all'articolo 4, che autorizza l'Istituto ad operare in questa direzione, svolgendo così in linea di fatto i compiti di organismo che opera per conto delle Regioni meridionali che ne facciano espressa richiesta.

Si conferma e si completa così l'indirizzo, già previsto in qualche modo dalla legge n. 853 del 1971, di affidare alla Cassa per il Mezzogiorno la funzione specifica di collaborazione tecnica con le Regioni che potranno, di conseguenza, beneficiare della esperienza nel campo della progettazione e

della esecuzione di opere di vasta portata, acquisita in questi anni dall'Istituto.

In definitiva, nella fase di intervento che si apre con la nuova legge la Cassa acquisirà una fisionomia ben precisa, in quanto la sua attività sarà concentrata esclusivamente sulla realizzazione dei progetti speciali, nella attività di studio, consulenza e assistenza tecnica alle regioni meridionali, nella realizzazione di interventi infrastrutturali e di carattere finanziario per favorire l'industrializzazione del Mezzogiorno.

È appena il caso di rilevare che, per far fronte a tali compiti, si renderà necessaria una adeguata ristrutturazione organizzativa della Cassa che dovrà essere effettuata sulla base delle direttive del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che esercita la vigilanza sull'Istituto.

4) I progetti speciali.

Si è già accennato che la legge n. 853 ha introdotto nella metodologia di programmazione e di attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno il nuovo strumento dei progetti speciali di interventi organici a carattere intersettoriale o interregionale, riferiti al raggiungimento di ben individuati obiettivi economici.

L'adozione di questo strumento nelle intenzioni del legislatore del 1971 ha avuto lo scopo di recuperare la dimensione di una reale organicità degli interventi, la loro effettiva aggiuntività, nonchè una precisa finalizzazione delle infrastrutture allo sviluppo delle attività produttive dei vari settori economici.

Questa scelta va mantenuta, rafforzata e integrata con l'esperienza sinora acquisita e con integrazioni legislative in materia di procedure che consentano di accelerare la programmazione e la realizzazione di questi progetti che assumono grande rilevanza sul piano economico e sono tali da contribuire in maniera determinante al riequilibrio del sistema economico meridionale rispetto al resto del Paese.

Infatti le indicazioni emerse finora nella predisposizione dei progetti speciali consi-

gliano di apportare alla normativa vigente in materia alcune integrazioni di carattere legislativo per rendere le procedure stesse più chiare ed organiche.

In particolare, per quanto riguarda le procedure di predisposizione e approvazione dei progetti speciali, l'articolo 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, stabilisce che il CIPE, nell'approvare i progetti speciali formulati dal Ministro o dalle Regioni meridionali, fissa i criteri per la loro elaborazione tecnica da parte della Cassa. L'esperienza finora acquisita in questa prima fase di operatività della legge ha dimostrato l'esigenza che, per conferire maggiore chiarezza e celerità alla messa a punto dei progetti speciali e soprattutto per rendere detti progetti strumenti effettivi della programmazione economica, il CIPE fornisca preventivamente (non in fase di approvazione) indicazioni di massima circa gli obiettivi generali dei singoli progetti, i criteri per la loro elaborazione, l'ampiezza territoriale da prendere in considerazione, i mezzi finanziari da impegnare e i tempi di realizzazione: ciò si verificherà al momento dell'approvazione del programma quinquennale (art. 1, lett. a). Sarà in tal modo possibile impostare fin dalla fase iniziale i progetti su precisi dati di riferimento che indirizzeranno l'iter istruttorio e consentiranno al CIPE nella fase di approvazione definitiva di verificare se gli indirizzi fissati siano stati effettivamente recepiti nei progetti speciali (art. 7).

Circa l'attuazione dei progetti speciali, si prevede nello stesso articolo 7 che la Cassa concentri la propria attività nei progetti di carattere interregionale e di prevalente interesse nazionale, precisando che tutti gli interventi previsti nei progetti stessi saranno realizzati direttamente dalla Cassa stessa — che si avvarrà ovviamente degli Enti ad essa collegati — e a totale carico dell'Istituto, attenendosi ai criteri ed alle modalità che saranno impartite dal CIPE, in sede di approvazione dei progetti.

Tale articolo appare particolarmente importante in quanto ha lo scopo, tra l'altro, di ribadire il ruolo primario della Cassa per il Mezzogiorno, quale centro unitario di imputazione dei progetti stessi e come tale im-

pegnata a curarne la elaborazione progettuale e tecnica e la diretta realizzazione, con tutti i connessi oneri finanziari, sulla base delle direttive del CIPE e del Ministro per il Mezzogiorno.

Ribadire tale ruolo servirà tra l'altro ad eliminare alcuni orientamenti emersi in sede operativa secondo i quali la Cassa dovrebbe limitare la propria attività ad una parte degli interventi previsti nei progetti speciali, lasciando ad altri soggetti l'esecuzione degli ulteriori interventi per i quali si sarebbero dovuti prevedere, eventualmente, i necessari livelli di coordinamento.

Ove si consolidasse tale orientamento, ci si troverebbe nuovamente di fronte al sistema degli interventi c.d. « a mezzadria », per i quali si richiedono complesse procedure di coordinamento di non facile attuazione e di dubbia validità circa i risultati; gli interventi « a mezzadria » sono da ritenere definitivamente superati dalla logica dei progetti speciali e dalla normativa che li disciplina.

Con lo stesso articolo 7 il CIPE viene autorizzato a stabilire appositi criteri e modalità per la più rapida attuazione dei progetti speciali, anche in deroga alle disposizioni e alle procedure vigenti, ove ciò si rendesse necessario per eliminare eventuali ostacoli che rallentassero l'azione tempestiva della Cassa o eventuali dubbi di carattere interpretativo circa la normativa da applicare per una sempre più rapida realizzazione dei progetti speciali nel Mezzogiorno.

Viene infine precisato che i progetti speciali saranno attuati mediante programmi annuali predisposti dalla Cassa e che saranno approvati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale garantirà così che siano raggiunti gli obiettivi dei singoli progetti.

L'articolo 7 autorizza il CIPE ad effettuare l'aggiornamento e la eventuale revisione dei progetti speciali finora approvati, stabilendo le necessarie priorità alla luce delle attuali esigenze della politica economica, nazionale e meridionale, delle effettive disponibilità finanziarie e dei tempi tecnici di esecuzione.

In questo quadro appare necessario sottolineare l'esigenza di contenere al massimo

l'approvazione di nuovi progetti speciali, destinando i mezzi finanziari alla completa e rapida attuazione dei progetti già approvati con le revisioni e gli aggiornamenti che potranno essere apportati.

Eventuali nuovi progetti speciali dovranno rispondere ad inderogabili esigenze strettamente connesse allo sviluppo delle attività produttive: in questa prospettiva — anche per completare il disegno programmatico che emerge dai progetti speciali finora approvati — va segnalata la necessità di prevedere ancora tre tipi di interventi, mediante altrettanti progetti speciali.

Il primo finalizzato ad uno sviluppo turistico perseguibile grazie ad azioni coordinate che, partendo dalla tutela dei beni e valori culturali e ambientali, consentano un loro corretto uso anche come tappe di itinerari turistico-culturali; un secondo finalizzato all'attrezzatura del territorio con la ulteriore creazione di infrastrutture che garantiscano una soddisfacente localizzazione delle attività industriali specie nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale; un terzo, infine, per la realizzazione ed il potenziamento delle strutture commerciali connesse alla grande distribuzione specie dei prodotti agro-alimentari, di cui il Mezzogiorno ha particolare bisogno.

5) *Gli incentivi all'industrializzazione.*

Si è già accennato che le modifiche legislative contenute nel presente disegno di legge riguardano anche l'incentivazione alle attività industriali.

Il sistema delle agevolazioni alle attività industriali introdotto dalla legge n. 853 del 1971 puntava sostanzialmente ad una maggiore diffusione territoriale del processo di industrializzazione, a realizzare un sensibile incremento dell'occupazione della mano d'opera favorendo le iniziative di piccole e medie dimensioni nonché ad orientare verso il Mezzogiorno anche iniziative di grandi dimensioni mediante il sistema della contrattazione programmata, affidando al CIPE il compito di definire gli indirizzi generali per il raggiungimento di tali obiettivi.

Questa indicazione del legislatore del 1971 resta tuttora valida, anche se dovrà essere integrata, considerando sia i risultati sinora conseguiti, sia l'esperienza acquisita in questa prima fase quadriennale di operatività del sistema degli incentivi, sia le attuali esigenze congiunturali.

Si renderà anzitutto necessario conciliare l'esigenza di un adeguato rapporto tra gli incentivi al capitale e quelli all'occupazione, rafforzando questi ultimi in correlazione all'inderogabile necessità di garantire una più elevata e stabile occupazione *in loco* della mano d'opera. A questo scopo si rivela particolarmente opportuno potenziare le medie industrie, specie quelle con tecnologie più avanzate, quelle che comportino minori investimenti di capitale per addetto e quelle che operano in settori produttivi nei quali vi siano maggiori possibilità di sbocchi dei relativi prodotti sul mercato interno ed internazionale.

Va inoltre perseguito ulteriormente l'obiettivo di una maggiore diffusione sul territorio delle attività produttive, creando un vero e proprio tessuto connettivo dell'apparato industriale meridionale, con particolare riguardo a quelle aree che presentano più gravi e preoccupanti fenomeni sociali.

Si rende infine indispensabile, anche per eliminare taluni inconvenienti sorti sotto la precedente normativa, introdurre un maggiore automatismo e la massima chiarezza e semplificazione nel sistema delle agevolazioni, con snellimenti procedurali che consentano a tutti gli operatori interessati di acquisire i benefici di legge con la necessaria tempestività.

Si tratta in definitiva di quegli stessi obiettivi previsti nel disegno di legge, già presentato al Parlamento, per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali (atto Camera n. 2853), sotto forma di delega per il riordinamento della materia.

Il Governo ritiene tuttora validi, nelle linee generali, i criteri informativi del predetto disegno di legge che vengono pertanto in gran parte recepiti nel presente provvedimento, sia pure con qualche modificazione ed aggiornamento.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti, anzichè ricorrere allo strumento della delega previsto dal citato disegno di legge per la revisione degli incentivi industriali nel Mezzogiorno, che richiede pur sempre un certo lasso di tempo inevitabile per l'emanazione dei provvedimenti delegati, si è preferito tradurre in norme di immediata applicazione le modifiche al sistema degli incentivi al Sud, sia per offrire al Parlamento un quadro diretto, più articolato e dettagliato dell'emananda normativa, sia per indicare complessivamente agli operatori la portata esatta delle innovazioni ed evitare così incertezze ed eventuali rinvii nelle decisioni di investimento che potrebbero influire negativamente — specie nell'attuale fase congiunturale — sul processo di industrializzazione.

Per quanto riguarda invece l'indispensabile coordinamento tra gli incentivi nazionali e meridionali e tra gli incentivi statali e regionali per evitare politiche ed indirizzi contraddittori nella concessione degli incentivi nelle varie zone del Paese, che ostacolano seriamente l'industrializzazione del Sud, è sembrato opportuno invece (art. 14) mantenere lo strumento della delega recependo al riguardo la normativa già prevista nel citato disegno di legge n. 2853, sia pure modificata ed aggiornata e nello stesso tempo introdurre una normativa avente il carattere di legge-quadro per indirizzare la legislazione regionale in materia (art. 15).

Circa la collocazione della normativa sugli incentivi industriali, è sembrato opportuno inserirla nel disegno di legge di rifinanziamento dell'intervento straordinario, non solo per sottolineare la sua unitarietà ed organicità, ma anche per evidenziare lo stretto collegamento che deve sussistere ai fini di una efficace politica di industrializzazione, tra la realizzazione delle infrastrutture generali e specifiche e i meccanismi di incentivazione.

Nel contesto che è stato sopradelineato, e tenendo conto delle considerazioni e delle motivazioni addotte nel disegno di legge n. 2853, si è provveduto a predisporre le modifiche all'attuale normativa in materia di incentivi.

In particolare, ai fini delle agevolazioni previste dal presente disegno di legge, viene

eliminata (art. 8) la classificazione di piccole, medie e grandi industrie e vengono commisurati i benefici a scaglioni di investimento suddivisi in investimenti fino a 10 miliardi, per i quali è previsto il massimo delle agevolazioni, e per la parte eccedente tale limite, misure di incentivi inferiori. Ne risulta pertanto che l'ampiezza dell'incentivazione nel suo complesso sarà inversamente proporzionata all'ammontare dell'investimento. Si è ritenuto opportuno sopprimere la distinzione di piccola, media e grande industria in quanto anacronistica, come del resto sostenuto ormai dagli stessi operatori e per eliminare altresì un sistema rigido che, frenando il passaggio alla categoria superiore che fruisce di più limitate agevolazioni impedisce in definitiva lo sviluppo e la crescita delle imprese.

Ciò premesso si precisa che la misura delle agevolazioni viene definita in modo tale da garantire un trattamento preferenziale per le iniziative che operano in settori ad alta intensità di occupazione di mano d'opera e ad elevato contenuto tecnologico, nonchè per quelle che si localizzano in aree particolarmente depresse dal punto di vista economico e sociale (art. 8).

Infatti il contributo in conto capitale concedibile nella misura del 30 per cento per i primi 10 miliardi di investimento e del 3 per cento per la parte di investimenti eccedenti tale importo, può essere aumentato di un quinto per le iniziative rientranti nei settori considerati prioritari nel quadro della politica industriale nazionale, indicati espressamente dal Comitato interministeriale per la politica industriale (CIPI), istituito presso il CIPE. Un ulteriore aumento di un quinto può essere attribuito alle iniziative che si localizzano in province che il CIPI, sulla base di alcuni parametri oggettivi, riconoscerà particolarmente depresse (art. 8, quarto e sesto comma).

Per accentuare il carattere selettivo della politica degli incentivi, il CIPI può con motivato parere deliberare che per determinati settori che siano ritenuti saturi o che non presentino particolari esigenze di incentivazione, sia sospesa l'ammissibilità agli incentivi stessi per un periodo di tempo predetermina-

to. La stessa decisione può essere adottata per investimenti da realizzare in specifiche zone che presentino fenomeni di congestione urbanistica e tali, comunque, da pregiudicare un razionale processo di industrializzazione (articolo 8, settimo comma).

Sono anche previste disposizioni cautelative per evitare il frazionamento degli investimenti superiori ai 10 miliardi in una pluralità di investimenti inferiori a tale limite, posti in essere artificialmente allo scopo preciso di ottenere agevolazioni nelle misure più elevate (articolo 8, comma tredicesimo).

Viene infine soppressa la norma riguardante la maggiorazione del contributo per i macchinari e le attrezzature costruite da industrie meridionali in quanto l'agevolazione, oltre a rilevarsi di scarsa utilità pratica, dà luogo a notevoli inconvenienti in ordine all'effettiva provenienza di tali prodotti e al loro controllo al fine di evitare abusi (articolo 8, comma dodicesimo).

Circa la determinazione del tasso di interesse sui mutui agevolati almeno fino alla entrata in vigore dei nuovi criteri previsti dalla delega di cui all'articolo 14, viene proposta la soluzione di porre a carico dell'operatore il tasso in misura fissa, anziché in misura variabile in relazione al tasso di riferimento, per evitare di esporre l'operatore stesso ai rischi della variazione del costo del denaro che creerebbe delicati problemi di revisione e di aggiornamento dei costi di produzione, determinando difficoltà nel complesso della gestione aziendale. Si tratta in realtà di una scelta che comporta maggiori oneri a carico dello Stato, ma rappresenta in definitiva un ulteriore beneficio che si rivela particolarmente favorevole per le iniziative di più modeste dimensioni le quali, secondo lo spirito della normativa in esame, dovranno essere maggiormente agevolate (articolo 8, comma ottavo).

Il quadro delle agevolazioni per l'industrializzazione si arricchisce con la possibilità per le imprese che lo richiedano di optare tra il mutuo agevolato e un contributo pari all'ammontare del contributo in conto interessi che sarebbe stato concesso all'impresa che avesse stipulato il mutuo anzidetto (articolo 8, penultimo comma).

Si tratta di una agevolazione particolarmente importante che, tra l'altro, garantisce alle imprese il godimento delle agevolazioni senza dover ricorrere necessariamente al prestito bancario, aumentando in definitiva la liquidità degli istituti di credito e quindi la disponibilità per ulteriori finanziamenti.

Dal punto di vista delle imprese — specie quelle di minori dimensioni — poi, l'agevolazione in questione si risolve in una maggiore accessibilità al credito con possibilità di maggiore durata dei mutui agevolati. Per le imprese di maggiori dimensioni, la agevolazione consente anche la possibilità di un approvvigionamento diretto di mezzi finanziari al mercato estero, incontrando quindi minori oneri a causa della mancanza della intermediazione bancaria.

La prevista rateizzazione del contributo in 10 anni rappresenta del resto anche una forma di controllo per meglio garantire il buon fine dell'iniziativa industriale. Ovviamente le imprese che hanno ottenuto il contributo di cui trattasi non potranno ottenere il mutuo agevolato sul medesimo investimento, proprio per evitare la doppia agevolazione nei confronti di una stessa iniziativa.

Analoghe agevolazioni (art. 12) sono previste per facilitare l'ubicazione nel Mezzogiorno sia dei centri direzionali, amministrativi e commerciali delle imprese, sia di imprese di progettazione, per gli evidenti vantaggi che tale ubicazione può comportare sull'organizzazione aziendale e sull'occupazione dei quadri intermedi e direttivi delle imprese.

Le analoghe agevolazioni, aumentate al 50 per cento per quanto riguarda il contributo in conto capitale, oltre il contributo triennale per il personale occupato, sono concedibili, a prescindere dall'ammontare dell'investimento per la realizzazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica strettamente finalizzata all'attività industriale in considerazione dell'importanza del settore, sia sul piano nazionale, sia soprattutto per qualificare ed accelerare il processo di industrializzazione del Mezzogiorno. Data la particolarità del settore i criteri e le procedure per tali agevolazioni saranno definite in apposito decreto.

Si è accennato all'esigenza di semplificare e rendere rapidamente acquisibili le agevolazioni da parte degli operatori, per cui con il presente disegno di legge vengono revisionate anche le norme di carattere procedurale, sia per gli investimenti inferiori ai 7 miliardi, che per quelli superiori, che saranno oggetto di decisione del CIPI.

Anzitutto l'unificazione delle procedure, che rappresenta uno dei problemi più delicati per snellire il meccanismo di utilizzazione delle agevolazioni. È stata più volte rappresentata l'esigenza di semplificare l'accertamento preventivo dell'esistenza delle condizioni per ottenere i benefici di legge, ad evitare che l'iter burocratico sia appesantito dalle duplicazioni delle istruttorie nelle varie sedi decisionali che talvolta, a causa di divergenti valutazioni, implicano supplementi delle istruttorie stesse con sensibile prolungamento dei tempi tecnici per le definitive decisioni.

Si propone pertanto che con criteri unitari si proceda all'istruttoria delle domande, all'emanazione dei provvedimenti di concessione e alla liquidazione del saldo (art. 9).

Considerato che le agevolazioni sono destinate a stimolare il sorgere di nuove iniziative e per evitare abusi e contestazioni che fanno ritardare notevolmente le istruttorie, viene precisato che le spese ammissibili alle agevolazioni sono quelle effettuate successivamente alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni o di accertamento di conformità (art. 9, ultimo comma) a seconda cioè se trattasi di investimenti inferiori o superiori ai 2 miliardi, considerato che per i primi viene eliminato il parere di conformità.

Infatti l'esigenza di un maggiore automatismo nell'acquisire le agevolazioni ed una effettiva semplificazione delle relative procedure suggerisce di limitare il parere di conformità agli investimenti di medie e grandi dimensioni, escludendo quindi gli investimenti al di sotto dei 2 miliardi, per i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata al semplice accertamento della rispondenza delle singole iniziative ai criteri fis-

sati all'uopo dal CIPI. Tale accertamento sarà effettuato direttamente dalla Cassa per il Mezzogiorno che erogherà i contributi in conto capitale e in conto interesse, con l'obbligo di fornire periodicamente al Ministro vigilante un dettagliato rapporto sulle iniziative che hanno fruito delle agevolazioni e sulle disponibilità all'uopo impegnate.

Una più completa ed organica normativa viene introdotta per il rilascio del parere di conformità alle iniziative industriali da parte del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in maniera diretta per gli investimenti compresi tra i 2 e i 7 miliardi e previa delibera del CIPI, per gli investimenti di ammontare superiore a tale limite.

Attualmente la normativa si rivela carente per taluni aspetti, quali il contenuto, la durata e gli effetti di tale accertamento.

In proposito con l'articolo 9 viene stabilito quanto segue:

1) l'ammissione alle agevolazioni industriali con investimenti superiori ai 2 miliardi, sarà subordinata all'accertamento preventivo di conformità non solo ai criteri all'uopo fissati dal CIPI, come avviene attualmente, ma anche alle destinazioni territoriali degli strumenti di pianificazione urbanistica statali e regionali, con particolare riguardo ai piani regolatori delle aree e dei nuclei industriali che sono strumenti di pianificazione strettamente finalizzati all'inseadimento industriale in conformità delle esigenze di una razionale politica del territorio;

2) in sede di accertamento si dovrà verificare l'effettiva disponibilità delle infrastrutture generali e specifiche, con particolare riguardo a quei servizi (viabilità interna, acque ed elettricità, eccetera) indispensabili all'insediamento delle industrie interessate.

In mancanza di tali condizioni e nella constatata impossibilità oggettiva di crearle a breve scadenza — in correlazione cioè con la costruzione e l'avvio degli impianti — non potrà essere concesso l'accertamento di conformità per evitare quelle carenze e disfun-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zioni che ostacolano gravemente ogni seria politica di localizzazione industriale;

3) nella stessa sede di verifica delle conformità si dovrà altresì constatare se esiste la disponibilità a finanziare l'iniziativa da parte degli istituti di credito: il che dovrà essere dimostrato con espressa dichiarazione degli istituti stessi.

Ove gli accertamenti suindicati abbiano dato esito positivo, il Ministro, sentita una apposita commissione interministeriale, rilascia il parere di conformità nel quale sono indicate le misure delle agevolazioni riconosciute e le infrastrutture che dovranno essere realizzate dalla Cassa o da altre amministrazioni pubbliche (art. 9) precisando per la Cassa stessa gli impegni finanziari che dovrà assumere a valere sulle proprie disponibilità di bilancio. Di conseguenza il parere di conformità non sarà soltanto un documento per legittimare la richiesta delle agevolazioni (il che sarebbe ben poca cosa) ma un provvedimento che garantisce realmente all'operatore il completo godimento delle agevolazioni di legge e le condizioni indispensabili per attuare concretamente nei tempi tecnici strettamente necessari la iniziativa industriale che intende realizzare. In questa ottica si pone anche la norma secondo cui, le prescrizioni del parere di conformità, impegnano in maniera vincolante, sia la Cassa e gli enti collegati sia tutte le altre amministrazioni pubbliche interessate a dare piena e completa attuazione alle indicazioni contenute nel parere medesimo;

4) per tali motivi viene fissato nello stesso articolo 9 un termine perentorio di durata e di proroga del parere di conformità per contrastare, da un lato l'eventuale inerzia o addirittura gli intenti speculativi degli operatori e, dall'altro, per garantire gli operatori interessati dai ritardi derivanti da fatti oggettivi o procedurali e comunque non imputabili alla loro condotta.

È evidente che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per effettuare l'accertamento di conformità si avvarrà a seconda delle necessità della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa col-

legati nonché degli istituti di credito interessati, che sono i naturali organismi che provvedono alla erogazione effettiva delle agevolazioni.

Infine, con apposito decreto ministeriale saranno rapidamente definite in maniera dettagliata le procedure e gli adempimenti istruttori che gli operatori pubblici e privati sono tenuti ad osservare per la più celere emissione del parere di conformità e per la concessione delle agevolazioni (art. 9).

Gli indirizzi normativi sopra illustrati tendono a conferire una più chiara fisionomia al provvedimento amministrativo dell'accertamento di conformità (detto comunemente parere di conformità), nel senso di rendere sempre più evidente la sua funzione di « carta delle agevolazioni » che rappresenta anche in altri paesi esteri, il presupposto indispensabile al fine di ottenere l'effettivo e puntuale intervento dei pubblici poteri per la realizzazione di attività industriali da parte di imprenditori interessati.

Il parere con l'esito positivo o negativo dell'accertamento di conformità effettuato dal Ministro viene comunicato, oltre che agli istituti che provvedono alla concessione delle relative agevolazioni (Cassa per il Mezzogiorno e Istituto di credito), anche gli interessati, i quali verranno posti in condizione di poter esprimere nei termini prescritti le eventuali impugnative previste dalle leggi vigenti.

L'esigenza della necessaria certezza per l'operatore di conseguire le agevolazioni di legge e di garantire le condizioni ottimali per una efficace politica di localizzazione delle industrie trova ulteriore conferma nella revisione delle procedure per l'esame delle domande relative alle iniziative con investimenti superiori ai 7 miliardi disciplinata dall'articolo 11.

In proposito il CIPI, in base all'istruttoria, delibera l'emanazione del parere di conformità. In tal caso indica le infrastrutture che debbono essere realizzate a carico della Cassa con particolare riguardo agli impegni finanziari che la Cassa stessa deve assumere sui propri stanziamenti, nonché i termini necessari per la costruzione degli stabilimenti.

Con l'articolo 10 poi si vuol consentire, evitando il rinvio ad ulteriori disposizioni di carattere regolamentare, l'immediato avvio da parte della Società finanziaria meridionale (FIME) dell'attività di locazione finanziaria, in condizione di adeguato favore per i piccoli e medi imprenditori, a beneficio dei quali è orientata istituzionalmente tutta la sua azione.

È appena il caso di rammentare i noti vantaggi di una formula che fornendo alle iniziative i mezzi nel momento in cui effettivamente sono necessari, consente all'imprenditore di arrivare alla costruzione e all'allestimento dell'impianto progettato senza farsi carico nè delle incerte e costose pratiche pre-finanziamento, nè di quelle, molteplici e defatiganti, derivanti dai rapporti con le varie amministrazioni, con gli istituti di credito, con i fornitori e così via. Specie l'operatore minore incontra al riguardo difficoltà spesso insormontabili nel Mezzogiorno ed ha di per sé un notevole valore promozionale ed incentivante il sostituirsi a lui in questa fase.

Per rendere tuttavia concorrenziale il *leasing* del Mezzogiorno, dove operano le note agevolazioni finanziarie, è necessario che gli impianti costruiti con tale formula godano di benefici di pari importo di quelle agevolazioni, per cui lo stesso articolo 10, oltre a disciplinare il contenuto del rapporto di locazione finanziaria, prevede particolari agevolazioni finanziarie e fiscali per la realizzazione degli impianti medesimi. In tal modo, da un lato l'imprenditore ha il duplice vantaggio accennato, dall'altro lo stesso denaro pubblico è speso con la maggiore certezza di risultato, perchè sono in tal modo garantite tanto la costruzione di uno stabilimento, quanto l'effettivo avvio di una attività industriale.

È inoltre da considerare che nel caso di insuccesso dell'iniziativa lo stabilimento produttivo resta di proprietà pubblica e può essere concesso senza particolari formalità ad un nuovo imprenditore.

L'articolo 13 prevede un contributo decennale per la nuova occupazione di manodopera da parte di imprese industriali.

Tale contributo verrà concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno in misura di 600.000 lire per il primo quinquennio e 400.000 per il secondo quinquennio con decorrenza dalla data che sarà indicata da ciascuna impresa.

Il contributo in questione viene concesso per la nuova manodopera che verrà occupata, sia in occasione della costruzione di nuovi impianti, di rinnovi, trasformazione e ampliamento di impianti esistenti, sia indipendentemente dalla realizzazione di nuovi investimenti. In tale ultimo caso le aziende preesistenti potranno ottenere il beneficio per la nuova occupazione alla quale daranno luogo in seguito all'ampliamento dei propri organici.

Particolari cautele sono previste per evitare il verificarsi di eventuali frodi o speculazioni mediante un sistema di accertamento che viene affidato all'Ispettorato provinciale del lavoro.

Lo stesso contributo è previsto per le imprese alberghiere per la nuova manodopera occupata stabilmente, con esclusione quindi della manodopera stagionale.

Attesa la competenza in materia di turismo e industria alberghiera propria delle Regioni, queste ultime provvederanno alla concessione dei contributi in questione, sulla base di criteri e modalità che saranno fissati dal CIPE sentito il Comitato dei Presidenti delle regioni meridionali previsto all'articolo 3.

Sono infine previste le norme di carattere transitorio che disciplinano il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa.

In proposito l'articolo 16 stabilisce che si applica la nuova legge sia alle domande di agevolazione che al momento dell'entrata in vigore della legge stessa non abbiano ancora ottenuto il parere di conformità, sia alle domande di adeguamento dei pareri di conformità già rilasciati in seguito alle variazioni di spesa derivanti da aumenti di prezzi o da aggiornamenti tecnologici o dalla predisposizione di impianti antinquinamento e di altri servizi necessari agli insediamenti industriali.

Lo stesso articolo contiene due disposizioni di carattere transitorio riguardanti le iniziative industriali che abbiano ottenuto il

parere di conformità prima dell'entrata in vigore della presente legge: la prima stabilisce che alle iniziative industriali, qualunque ne sia la dimensione, che abbiano ottenuto, prima dell'entrata in vigore della presente legge, il parere di conformità in base alle leggi precedenti, ivi comprese la legge n. 717 del 1965 e la legge n. 853 del 1971, gli incentivi spettanti saranno determinati in base alla normativa in atto al momento dell'emanazione del parere di conformità.

Tale disposizione che assume carattere interpretativo renderà possibile la definizione di numerose pratiche per le quali sono state riconosciute agevolazioni in misura provvisoria, essendo insorti dubbi di carattere interpretativo in sede di attuazione della citata legge n. 853.

La seconda disposizione prevede la decadenza automatica dei pareri di conformità rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge attuale, se entro 18 mesi, non sia stata realizzata la metà degli investimenti programmati: il relativo accertamento sarà effettuato dall'Istituto di credito nel caso in cui l'investimento sia stato agevolato con contributi in conto capitale e in conto interesse; dalla Cassa per il Mezzogiorno nel caso in cui sia stato concesso il solo contributo in conto capitale. Si tratta di una norma che mentre consente di accelerare la realizzazione delle iniziative già programmate, nello stesso tempo rende possibile implicitamente una verifica dell'attuale validità sul piano economico e finanziario delle iniziative che, pur avendo ottenuto il parere di conformità, non hanno ancora iniziato la costruzione degli impianti.

È infine prevista la facoltà di opzione tra le agevolazioni finanziarie contenute nella precedente normativa e quelle contenute nella nuova per le iniziative che non hanno ancora ottenuto il provvedimento di concessione delle agevolazioni, pur avendo già ottenuto il parere di conformità (art. 16).

Particolari modalità per l'intervento finanziario della « Cassa » nei confronti degli Istituti di credito meridionali e non che effettuano i mutui agevolati, sono previsti all'articolo 17 nel quale viene altresì precisato che dall'entrata in vigore della nuova legge cessano gli interventi da parte della

« Cassa » previsti dall'articolo 125 del testo unico del 1967 per la concessione dei contributi in conto capitale e in conto interesse alle iniziative turistico-alberghiere. Tali contributi saranno concessi dalle Regioni con i fondi attribuiti dall'articolo 6.

Particolari disposizioni sono previste nell'articolo 18 per quanto riguarda i rapporti tra la Cassa per il Mezzogiorno e la Banca europea per gli investimenti (BEI), al fine di rendere possibile, sia una maggiore e più ampia utilizzazione della Banca ai fini dell'intervento straordinario, sia una maggiore snellezza e rapidità nelle procedure relative ai prestiti che la Cassa contrae con la Banca stessa.

6) Disposizioni finali e finanziarie.

L'articolo 19 autorizza il Governo ad aggiornare il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno mediante l'inserimento di tutte le norme riguardanti l'intervento straordinario vigenti al momento dell'emanazione del nuovo testo unico, apportando le modifiche necessarie al loro coordinamento.

Per quanto riguarda infine il finanziamento dell'intervento straordinario per il prossimo quinquennio l'articolo 20 autorizza uno stanziamento complessivo di lire 16.500 miliardi che sarà poi suddiviso dal CIPE fra i vari interventi previsti dalla legge.

Tale stanziamento sarà integrato con un ulteriore apporto annuale determinato in base ai criteri che saranno all'uopo fissati dal CIPE il quale provvederà annualmente alla ripartizione degli stanziamenti integrativi tra i vari settori di intervento.

Una somma pari a 200 miliardi di lire sarà destinata alla realizzazione di un programma straordinario di interventi a favore delle Università meridionali (art. 17). Si tratta di un intervento aggiuntivo rispetto all'intervento di competenza dell'Amministrazione ordinaria, che renderà possibile la realizzazione di opere di edilizia universitaria, con particolare riguardo alla costruzione e all'ampliamento di sedi universitarie nei territori meridionali nei quali più grave se ne rivela la carenza. La ripartizione di tale somma sarà effettuata dal CIPE, il quale stabilirà altresì i criteri e le modalità d'impiego.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****PROGRAMMAZIONE E ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON LE REGIONI****Art. 1.**

*(Programmazione quinquennale
per il Mezzogiorno)*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, nel quadro di indirizzi programmatici per l'economia nazionale, approva, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica e tenuto conto delle indicazioni e proposte del Comitato di cui all'articolo 3, il programma quinquennale contenente:

a) l'elencazione dei progetti speciali da realizzare nei territori meridionali con l'indicazione di massima degli obiettivi economici e delle dimensioni finanziarie, temporali e territoriali dei progetti stessi;

b) le direttive generali per gli interventi finanziari e infrastrutturali necessari alla localizzazione delle attività industriali;

c) le direttive per l'intervento ordinario e straordinario nel Mezzogiorno e per il loro coordinamenti con gli interventi regionali.

A partire dal 1977, entro il 30 novembre di ogni anno il CIPE, sentito il Comitato di cui al successivo articolo 3, provvede all'aggiornamento, alla verifica e alla eventuale integrazione del programma di cui al primo comma;

Per le deliberazioni riguardanti gli interventi straordinari nei territori meridionali nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, il CIPE è integrato di volta in

volta dal Presidente della Regione direttamente interessata.

Il programma e gli aggiornamenti annuali, illustrati in apposite relazioni, vengono presentati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Parlamento e comunicati alle Regioni meridionali.

Il programma impegna le Amministrazioni statali interessate ivi comprese le Aziende autonome, la Cassa per il Mezzogiorno, lo Iasm, il Formez e gli altri enti collegati ad adottare i provvedimenti necessari alla sua attuazione.

Art. 2.

*(Commissione parlamentare
per il Mezzogiorno)*

È costituita una Commissione parlamentare permanente composta da 11 Senatori e 11 Deputati nominati in rappresentanza proporzionale dei vari gruppi parlamentari per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi straordinari previsti dalla presente legge.

Art. 3.

*(Comitato dei Presidenti delle
Regioni meridionali)*

Al fine di garantire la partecipazione delle Regioni meridionali alla determinazione delle linee direttive dell'intervento straordinario, è costituito un Comitato composto dai Presidenti delle Giunte delle Regioni meridionali o da Assessori incaricati e presieduto dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Alle riunioni del Comitato partecipano il Segretario generale della programmazione economica, il Direttore generale per l'attuazione della programmazione economica e il Presidente della Cassa per il Mezzogiorno.

Le funzioni di segretario del Comitato, di cui al primo comma, sono espletate dal funzionario preposto alla Segreteria di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853,

con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

In particolare il Comitato:

a) elabora indicazioni e proposte per la formulazione del programma di cui all'articolo 1, dei progetti speciali e delle direttive per gli interventi da realizzare nei territori meridionali.

b) esprime pareri su tutte le questioni che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno debbono sottoporre al CIPE in base alle norme per lo sviluppo dei territori meridionali;

c) formula proposte su tutte le questioni connesse al coordinamento degli interventi della Cassa per il Mezzogiorno e degli Enti ad essa collegati con gli interventi di competenza dei Ministeri e delle Regioni, ad esso sottoposte dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dalle Regioni interessate.

Il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è soppresso.

Art. 4.

(Attività della Cassa per il Mezzogiorno a richiesta delle Regioni)

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, può autorizzare la « Cassa » e gli enti collegati a prestare alle Regioni meridionali, che ne facciano richiesta, consulenza ed assistenza tecnica mediante la predisposizione di progettazioni e di studi, indagini e ricerche connesse, concernenti progetti regionali ed interventi di sviluppo economico e sociale di competenza regionale.

Con la stessa procedura e soltanto a richiesta delle Regioni, la « Cassa » e gli enti collegati possono essere autorizzati a realizzare, con le modalità da stabilire in apposite convenzioni, gli interventi di cui al precedente comma, utilizzando i mezzi finanziari delle Regioni meridionali interessate.

Art. 5.

*(Attuazione da parte delle Regioni
di interventi già affidati alla Cassa)*

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si provvederà al trasferimento alle Regioni competenti per territorio dei programmi delle opere di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1973, n. 868 sulla base dei criteri e delle modalità indicate dal Comitato di cui al precedente articolo 3. Al finanziamento si provvede con le disponibilità e le modalità di cui al successivo articolo 6.

Le Regioni possono richiedere che gli interventi e le opere di cui al primo comma siano realizzati dalla Cassa per il Mezzogiorno ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sono soppressi.

Le opere di viabilità, di bonifica e quelle relative agli acquedotti di interesse regionale realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno sono trasferite alle Regioni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con i criteri e le modalità indicati dal Comitato di cui all'articolo 3. La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata, per almeno un triennio dalla data del trasferimento, a fornire alle Regioni assistenza tecnica e contributi finanziari per la manutenzione e gestione delle opere anzidette.

Art. 6.

(Stanziamanti per le Regioni meridionali)

Al finanziamento delle opere e degli interventi previsti dall'articolo 5 della presente legge, alla concessione dei contributi finanziari di cui all'ultimo comma dello stesso articolo e alla concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, riguardante le iniziative alberghiere, si provvede con l'assegnazione, a carico dello stanziamento di cui al-

l'articolo 20, di lire 2.000 miliardi, la cui ripartizione tra le Regioni interessate viene effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per le Regioni, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 3, nonché con il Fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 7.

(Procedure per l'approvazione, l'attuazione e l'aggiornamento dei progetti speciali)

I progetti speciali di cui all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, aventi natura interregionale o rilevante interesse nazionale, sono predisposti, in attuazione del programma di cui all'articolo 1, dalle Regioni meridionali o dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno previa elaborazione progettuale e tecnica della Cassa e degli Enti ad essa collegati.

I progetti sono sottoposti dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al CIPE, il quale adotta le conseguenti deliberazioni ivi comprese le definitive determinazioni territoriali, temporali e finanziarie e quelle relative ai tempi per l'esecuzione stabilendo criteri e modalità per la realizzazione dei progetti stessi anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure.

All'attuazione delle deliberazioni del CIPE previste nel precedente comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, il quale approva altresì i programmi annuali della Cassa per l'esecuzione dei progetti speciali.

La realizzazione dei progetti speciali è affidata alla Cassa per il Mezzogiorno, la quale è autorizzata ad eseguire direttamente, o tramite gli enti ad essa collegati, e a suo totale carico, anche in deroga alla legislazione vigente, tutti gli interventi previsti nei progetti stessi.

La Cassa per il Mezzogiorno può affidare, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, in forma unitaria la progettazione e la esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti in materia di procedure, ad enti pubblici, a società private e a società a

prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli enti locali.

L'articolo 3 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 è soppresso.

Entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'articolo 1, il CIPE, sulla base delle indicazioni del programma anzidetto e sentito il Comitato di cui all'articolo 3, procede all'aggiornamento e all'eventuale revisione dei progetti speciali già approvati, con particolare riferimento agli obiettivi da conseguire, alle disponibilità finanziarie, ai tempi di realizzazione, alle priorità da osservare a livello tecnico-esecutivo.

TITOLO II

INCENTIVAZIONE DELLE INIZIATIVE INDUSTRIALI

Art. 8.

(Agevolazioni a favore delle iniziative industriali)

Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, al rinnovo, alla riattivazione ed all'ampliamento di stabilimenti industriali, il contributo in conto capitale e il finanziamento agevolato, previsto rispettivamente dagli articoli 101 e 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, possono essere concessi nelle misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimenti fissi:

1) da 100 milioni e fino a 10 miliardi di lire: contributo 30 per cento; finanziamento agevolato 40 per cento;

2) sull'ulteriore quota eccedente i 10 miliardi di lire: contributo del 3 per cento e finanziamento agevolato del 40 per cento.

Alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 100 milioni di lire sono estese le agevolazioni di cui al presente articolo con le modalità previste dall'articolo 10, comma ventitreesimo della legge 6 ottobre 1971, numero 853.

In caso di ampliamento, rinnovo e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui al primo comma e quindi le misure del finanziamento agevolato e del contributo in conto capitale sono determinate tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti; nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi alle agevolazioni soltanto i nuovi investimenti. Nei casi predetti i nuovi investimenti fissi sono agevolati con le misure previste nello scaglione di cui al punto 1) relativamente alla quota che, sommata all'investimento preesistente, ricade entro il limite dei 10 miliardi di lire e con le misure previste per lo scaglione di cui al punto 2) per la quota eccedente.

Il contributo in conto capitale di cui al primo comma può essere aumentato nella misura di 1/5 a favore di specifici settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, indicati periodicamente dal Comitato di politica industriale istituito nell'ambito del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Un ulteriore aumento del contributo, sempre nella misura di 1/5, può essere concesso alle iniziative che si localizzano nelle provincie riconosciute con la procedura di cui al precedente comma, particolarmente depresse in base ad indicatori oggettivi, quali il tasso di emigrazione, il tasso di popolazione attiva occupata ed il rapporto fra occupazione industriale e popolazione residente desumibile dai dati dei due ultimi censimenti Istat.

Il Comitato anzidetto, su proposta del Ministro per il Mezzogiorno, può altresì deliberare la sospensione temporanea dell'ammissibilità alle agevolazioni di cui al primo comma nei confronti di nuove iniziative in specifici settori o in determinate provincie in relazione a considerazioni oggettive o a valutazioni di opportunità settoriale.

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in misura tale che il tasso di interesse praticato

per le iniziative rientranti nello scaglione di investimenti di cui al punto 1) del primo comma sia inferiore di almeno un terzo a quello praticato per le iniziative rientranti nell'altro scaglione.

La durata massima dei finanziamenti agevolati previsti dal presente articolo è fissata per le nuove iniziative in quindici anni, comprensivi di periodi di utilizzo e preammortamento non superiore a cinque.

La durata dei finanziamenti agevolati prevista dal presente articolo per l'ampliamento, il rinnovo, la riattivazione di impianti preesistenti è fissata in 10 anni, comprensivi di un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni.

Le sopraindicate misure del contributo in conto capitale sono riferite agli investimenti fissi comprendenti le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari e le attrezzature; le misure del finanziamento agevolato sono riferite all'investimento globale comprendente oltre ai predetti investimenti fissi anche il terreno, nonchè le scorte di materie prime e di semilavorati nel limite massimo del 40 per cento degli investimenti fissi adeguato alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attività dell'impresa. Nelle spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle per la realizzazione di strutture per la valorizzazione dei prodotti meridionali, con i criteri fissati ai sensi del penultimo comma del presente articolo.

Le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 riguardanti il contributo in conto capitale per la parte di spesa relativa al macchinario e alle attrezzature costruite da industrie ubicate nel Mezzogiorno sono abrogate.

I complessi industriali articolati in più stabilimenti sono considerati unitariamente, ai fini delle misure di agevolazioni, quando gli stabilimenti siano ubicati nello stesso comune, ovvero siano contigui. Lo stesso criterio si applica anche nel caso che tali stabilimenti, ubicati nello stesso comune ovvero contigui, facciano capo a imprese giuridicamente distinte, ma con collegamenti di carattere tecnico, finanziario e organizzativo che con-

figurino l'appartenenza ad un medesimo gruppo.

Le imprese che realizzano investimenti industriali nei territori meridionali possono optare tra la concessione del mutuo agevolato e un contributo di valore economico equivalente ai contributi sugli interessi acquisibili col mutuo agevolato, da erogare annualmente entro il termine massimo di 10 anni. Alle iniziative industriali realizzate da imprese che hanno effettuato l'opzione predetta non possono essere concessi per lo stesso investimento mutui agevolati con fondi statali o regionali.

I criteri e le procedure per la concessione dell'agevolazione di cui al precedente comma sono fissati entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Comitato di cui ai precedenti comma, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 9.

(Condizioni di ammissibilità alle agevolazioni, disciplina del parere di conformità e istruttoria delle domande)

L'ammissione alle agevolazioni di cui al precedente articolo 8 per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 2 miliardi di lire, è subordinata all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno — previa istruttoria tecnico-finanziaria degli Istituti di credito speciale — della rispondenza delle singole iniziative alle direttive che saranno all'uopo emanate dal Comitato di cui all'articolo 8, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

La Cassa per il Mezzogiorno comunica mensilmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le iniziative ammesse alle agevolazioni la cui erogazione viene effettuata se il Ministro stesso entro 30 giorni dalla comunicazione non esprima parere contrario in merito.

Per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 2 miliardi e fino all'importo di 7 miliardi di lire l'ammissione alle agevolazioni di cui al prece-

dente articolo 8 è subordinata al preventivo accertamento della conformità della singola iniziativa, sia ai criteri fissati dal Comitato ai sensi dell'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, sia alle destinazioni territoriali previste nei piani urbanistici predisposti ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti, ivi compresi i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

A tale accertamento provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui all'undicesimo comma, avvalendosi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati anche per la valutazione delle infrastrutture necessarie, nonché degli Istituti di credito speciale, i quali ultimi, oltre a dichiarare la loro disponibilità a finanziare la iniziativa, dovranno effettuare una valutazione tecnico-economica della medesima, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice dell'iniziativa e alla congruità dei mezzi finanziari all'uopo destinati.

Nel caso in cui l'accertamento abbia esito positivo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentita una Commissione interministeriale all'uopo istituita, rilascia il parere di conformità nel quale sono indicate la misura delle agevolazioni riconosciute all'iniziativa industriale e le eventuali infrastrutture necessarie alla localizzazione dei relativi impianti, da realizzarsi a carico della « Cassa » e di altre Amministrazioni interessate, indicando gli impegni finanziari che la Cassa stessa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Il parere con l'esito dell'accertamento di conformità è comunicato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, oltre che alla « Cassa » ed agli Istituti di credito, per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dagli articoli 101 e 102 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, anche agli interessati.

La Commissione di cui al precedente quinto comma è nominata con decreto del Ministro per il Mezzogiorno ed è composta da funzionari del Ministero del bilancio e della programmazione economica, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigian-

nato, della Segreteria di cui all'articolo 1 della citata legge n. 853, della Cassa per il Mezzogiorno, dell'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno nonchè da tre esperti. Il primo comma dell'articolo 103 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, è soppresso.

Il parere di conformità è vincolante nei confronti della Cassa, degli Enti collegati e di tutte le Amministrazioni interessate.

Il parere di conformità ha validità di 18 mesi e decade se entro tale termine la realizzazione della iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi. Il termine può essere prorogato per un periodo massimo di 12 mesi per comprovati motivi derivanti da fatti non imputabili all'imprenditore.

Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il Mezzogiorno, nel caso di concessione del solo contributo in conto capitale.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro saranno definite le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 8 nonchè le procedure di attuazione dei precedenti commi, in modo da assicurare, sia la massima snellezza e rapidità delle procedure stesse, anche mediante la fissazione di termini per il compimento dei singoli atti, sia l'unificazione dell'istruttoria delle relative domande e dei provvedimenti di concessione, sia la contemporaneità delle erogazioni delle somme dovute a titolo di agevolazioni, da effettuare sulla base degli stati di avanzamento dei lavori.

Entro sei mesi dalla presentazione della documentazione relativa all'ultimazione dei lavori si procede, sulla base di collaudo, alla liquidazione del saldo.

Dalle spese ammissibili alle agevolazioni sono escluse quelle sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni o della richiesta di parere di conformità corredate dalla documentazione indicata nel decreto di cui all'undicesimo comma.

Art. 10.

(Norme concernenti la locazione finanziaria di attività industriali)

La Società finanziaria meridionale costituita ai sensi dell'articolo 9 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è autorizzata a costituire una società per azioni per l'esercizio della locazione finanziaria di impianti industriali per la cui realizzazione possono essere concesse le agevolazioni di cui al precedente articolo 8 sulla base dei criteri e modalità fissati dal Comitato previsto allo stesso articolo.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere il contributo in conto capitale e il contributo in conto interessi in unica soluzione al momento della registrazione del contratto di locazione finanziaria stipulato tra la società locatrice e il conduttore.

Il contributo sugli interessi è determinato ad un tasso di attualizzazione fissato con decreto del Ministro del tesoro.

La Società non potrà praticare canoni superiori all'importo delle corrispondenti rate di un mutuo di eguale durata per la medesima iniziativa, remunerato al tasso di riferimento di cui sopra, diminuiti della corrispondente frazione della somma da essa ricevuta ai sensi del secondo comma.

Alla scadenza del contratto di locazione finanziaria gli impianti possono essere riscattati dal conduttore, per un importo di lire una. Ove gli impianti fossero stati costruiti su aree di proprietà della Finanziaria meridionale, il riscatto, per l'importo predetto, si estende alle aree medesime.

In caso di insolvenza del conduttore, il contratto di locazione finanziaria è sciolto e la società è autorizzata a locare gli impianti a un diverso conduttore, purchè essi rimangano nell'ambito di territori meridionali. Il nuovo conduttore fruisce delle medesime agevolazioni ed è tenuto al versamento dei residui canoni gravanti sul precedente, salvi gli interessi passivi venuti a maturazione per l'insolvenza di questi, che sono a suo carico.

Ai contratti di locazione finanziaria si applicano, anche ai fini della opponibilità ai terzi, le disposizioni vigenti in materia di

iscrizione in pubblici registri per i contratti affini.

Il contratto di locazione finanziaria è soggetto all'imposta fissa di registro di lire 2.000.

Art. 11.

(Procedura per l'ammissibilità alle agevolazioni delle iniziative di grandi dimensioni e per l'esecuzione delle infrastrutture)

L'ammissione alle agevolazioni finanziarie, previste al precedente articolo 8, per le iniziative industriali che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori ai 7 miliardi di lire viene deliberata dal Comitato di politica industriale su proposta del Ministro per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, previa istruttoria della Cassa e degli Istituti di credito a medio termine. Tale delibera definisce anche i termini per la costruzione degli stabilimenti, le infrastrutture che devono essere realizzate a carico della Cassa per il Mezzogiorno, i termini per la loro esecuzione nonché gli impegni finanziari che la Cassa deve assumere a valere sui propri fondi di bilancio.

Con la stessa delibera, ove le iniziative non abbiano ancora ottenuto l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il Comitato di politica industriale esprime la propria valutazione sulla loro conformità rispetto agli indirizzi di programmazione economica e in relazione al livello di congestione della zona di prevista localizzazione degli impianti congiuntamente o alternativamente alla disponibilità di manodopera nella zona medesima.

All'attuazione della delibera di cui ai precedenti comma provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con i criteri e le modalità, in quanto applicabili, di cui al precedente articolo 9.

Per accelerare la esecuzione delle infrastrutture industriali nelle aree e nei nuclei di sviluppo industriale, i Consorzi di cui all'articolo 144 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, possono avvalersi delle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui alla presente legge, sulla base di apposite convenzioni anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di procedure.

Art. 12.

(Agevolazioni per gli uffici delle imprese industriali, per le imprese di progettazione, per i centri di ricerca)

Gli Uffici direzionali, amministrativi, commerciali e tecnici delle imprese con stabilimenti industriali operanti nei territori meridionali, se localizzati nei territori medesimi, anche a seguito di decentramento, ed anche se disgiunti dagli impianti industriali, nonchè le imprese di progettazione industriale che si localizzino nei territori suddetti, sono parificati agli impianti industriali, ai fini della concessione delle agevolazioni non aventi carattere tributario qualora abbiano una dimensione occupazionale non inferiore a 50 addetti.

Per la realizzazione di centri di ricerca scientifica e tecnologica con particolare riguardo a quelli finalizzati ad attività produttive, anche se collegati ad imprese, possono essere concesse agevolazioni nelle seguenti misure fisse a prescindere dall'ammontare dell'investimento:

- 1) contributo in conto capitale: 50 per cento;
- 2) finanziamento agevolato: 40 per cento.

L'ammissibilità alle agevolazioni dei centri di ricerca con investimenti superiori ai 7 miliardi di lire è demandata al Comitato di cui all'articolo 8.

La concessione delle agevolazioni finanziarie di cui al precedente comma è condizionata al vincolo di destinazione degli immobili e delle attrezzature di durata non inferiore rispettivamente a 15 anni e a 5 anni.

Il tasso di interesse e la durata del finanziamento agevolato è determinato con i criteri e le modalità di cui al settimo, ottavo e nono comma dell'articolo 8.

Ai Centri di cui al secondo comma la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere contributi speciali per i primi tre anni di attività in misura pari al 40 per cento della spesa sostenuta per il personale tecnico-scientifico impiegato nel centro stesso.

A decorrere dal quarto anno di attività e per la durata di sei anni, è autorizzata la concessione per il personale anzidetto dei contributi previsti all'articolo 13.

Alle iniziative di cui al presente articolo si applicano, inoltre, tutte le agevolazioni ad eccezione di quelle tributarie previste per le iniziative industriali localizzate nel Mezzogiorno.

Sulla base delle direttive del Comitato di cui all'articolo 8 il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno con proprio decreto, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro cui è attribuito il settore della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per la determinazione delle spese ammissibili, e per l'espletamento di specifici controlli anche periodici da parte della Cassa.

Il parere di conformità di cui all'articolo 9 per i centri di ricerca con investimenti superiori ai 2 miliardi, è rilasciato con le procedure indicate all'articolo 9 e all'articolo 11.

Per gli uffici di cui al primo comma, le spese relative agli immobili sono escluse dalle agevolazioni previste dalla presente legge.

Art. 13.

*(Contributi decennali
per favorire l'occupazione di manodopera)*

Per ciascun nuovo addetto occupato dalle imprese industriali a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, in occasione della realizzazione di nuovi impianti o di rinnovi, trasformazioni, riattivazioni e ampliamenti di impianti esistenti, può essere concesso dalla Cassa per il Mezzogiorno alle imprese medesime un contributo decennale di lire 600 mila per il primo quinquennio e di lire 400.000 per il secondo quinquennio, con decorrenza dalla data indicata da ciascuna impresa.

Il contributo è concesso a condizione che l'impresa che realizza le iniziative di cui al primo comma, non abbia ottenuto per il relativo investimento contributi in conto capitale e finanziamenti agevolati in misura superiore a quelle previste dal precedente articolo 8.

Il contributo può essere concesso altresì per i nuovi addetti che saranno occupati da aziende preesistenti indipendentemente dalla realizzazione di nuovi investimenti.

Le direttive e i criteri per la concessione dei contributi anzidetti sono fissati dal Comitato di cui all'articolo 8 su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Il contributo è concesso altresì per ciascun nuovo addetto occupato stabilmente dalle imprese alberghiere. Alla concessione provvedono le Regioni con i fondi di cui all'articolo 20 sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal CIPE su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato di cui all'articolo 3.

L'Ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, con le modalità fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del turismo e dello spettacolo provvederà all'accertamento dei nuovi addetti effettivamente assunti dopo la predetta data, depennando tra questi in ordine di assunzione, un numero di dipendenti pari a quello dei dipendenti che sono stati licenziati dopo la stessa data.

Art. 14.

(Delega per il coordinamento degli incentivi nazionali e meridionali)

Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è delegato ad emanare su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni occorrenti

per coordinare gli incentivi industriali in vigore per altri territori e per specifici settori con gli incentivi previsti per le iniziative industriali nel Mezzogiorno, modificando le norme vigenti sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) erogazione delle agevolazioni di cui alle lettere seguenti in conformità alle disposizioni previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni, adeguatamente rivedute al fine di renderne più sollecita l'applicazione, salvo quanto disposto dalla successiva lettera d);

b) limitazione degli incentivi finanziari al credito agevolato, erogato a tassi di interesse che saranno fissati in percentuale rispetto al tasso di riferimento e nella misura prevista dalle successive lettere del presente comma. Il tasso di riferimento sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. Le variazioni del tasso di riferimento saranno determinate automaticamente con riferimento al variare del costo di provvista dei fondi da parte degli Istituti di credito speciale, secondo le modalità fissate con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

c) riserva degli incentivi così definiti alle sole imprese con capitale investito non superiore a 6 miliardi di lire per nuove iniziative, ampliamenti o ammodernamenti comportanti investimenti fissi non superiori a 3 miliardi di lire;

d) per le iniziative localizzate nei territori meridionali indicati dall'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, il tasso annuo di interesse comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è fissato nella misura del 30 per cento rispetto al tasso di riferimento limitatamente allo scaglione di investimenti di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 8; tale misura viene elevata al 45 per cento per lo scaglione di investimenti indicati al punto 2); la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato, sarà eguale a quella prevista dall'articolo 8 del-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la presente legge; la presente agevolazione può concorrere con i finanziamenti agevolati di cui al precedente articolo 8, fino all'importo massimo previsto per i medesimi; a tal fine saranno previste disposizioni per il coordinamento delle norme che regolano la concessione dei benefici;

e) per le iniziative di cui alla precedente lettera c) ubicate nelle Regioni Toscana, Marche, Umbria e Lazio, in aree da determinare su scala provinciale, che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 40 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato sarà pari al 50 per cento dell'investimento totale;

f) per le iniziative di cui alla precedente lettera c) ubicate nel rimanente territorio nazionale, nelle aree da delimitare su scala provinciale che risultino insufficientemente sviluppate in base al tasso di emigrazione e al tasso di popolazione attiva occupata, il tasso di interesse sarà fissato nella misura del 60 per cento del tasso di riferimento e la quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato è pari al 50 per cento dell'investimento totale;

g) concessione di finanziamento agevolato alle iniziative di cui alla lettera c), ubicate nelle altre province del territorio nazionale, limitatamente agli ammodernamenti, ad un tasso di interesse pari al 70 per cento del tasso di riferimento ed a una quota dell'investimento ammissibile al finanziamento agevolato pari al 40 per cento dell'investimento totale;

h) la durata dei finanziamenti agevolati, sia per i nuovi impianti che per gli ampliamenti sarà uguale a quella fissata all'articolo 8.

Sarà inoltre previsto che, per le operazioni effettuate nei territori non meridionali dalle società o dalle imprese per realizzare i progetti di investimento di cui all'articolo 14 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, la con-

cessione delle predette agevolazioni sia subordinata all'autorizzazione prevista dal menzionato articolo, anche per gli impianti di importo inferiore ai 7 miliardi di lire.

Fino all'emanazione dei decreti delegati di cui al presente articolo, la legge 30 luglio 1959, n. 623 e successive modificazioni e integrazioni interviene a favore delle iniziative industriali ubicate nei territori meridionali per la misura del finanziamento agevolato e del tasso di interesse nei limiti previsti dall'articolo 8.

Art. 15.

(Coordinamento tra leggi statali e regionali)

Le leggi emanate dalle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e dalle provincie di Trento e Bolzano nelle materie di propria competenza saranno coordinate ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dell'articolo 4 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 1, degli articoli 4 e 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, degli articoli 14 e 17 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, degli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, con i principi e le norme fondamentali in materia di incentivi alle attività industriali stabiliti dalla presente legge.

In particolare le leggi regionali non possono introdurre tipi di agevolazioni diversi da quelli previsti per i medesimi territori dai precedenti articoli, nè stabilire disposizioni agevolative che consentano di superare, anche se in concorso con le agevolazioni previste dalla legge statale, i limiti massimi determinati ai sensi della presente legge relativamente alle categorie di imprese ed alle iniziative ammesse ai benefici, al tasso di interesse ed all'entità dell'investimento ammissibile a finanziamento agevolato.

Per le leggi regionali in vigore si applica il disposto dell'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI, FINANZIARIE
E TRANSITORIE

Art. 16.

*(Decorrenza delle agevolazioni
e norme transitorie)*

Le agevolazioni previste dalla presente legge si applicano alle iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora ottenuto il parere di conformità.

Per le iniziative industriali di qualsiasi dimensione, alle quali sia stato rilasciato il parere di conformità ai sensi delle precedenti leggi, ivi comprese la legge 26 giugno 1965, n. 717 e legge 6 ottobre 1971, n. 853, prima dell'entrata in vigore della presente legge, gli incentivi sono determinati in base alla disciplina vigente al momento della emanazione del parere di conformità e per i tassi di interesse agevolato si fa riferimento ai decreti del Ministro del tesoro vigenti al momento della stipula dei singoli contratti di mutuo.

Il parere di conformità rilasciato alle imprese industriali prima dell'entrata in vigore della presente legge, decade automaticamente se entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima la realizzazione dell'iniziativa non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 50 per cento dell'investimento fisso programmato. Lo stato di realizzazione dell'iniziativa viene accertato dall'Istituto di credito o dalla Cassa per il Mezzogiorno nel caso di solo contributo in conto capitale.

Alle iniziative industriali per le quali sia stata avanzata domanda di adeguamento dei pareri di conformità, già rilasciati in base alle precedenti leggi, per variazioni di spesa derivanti da lievitazioni di prezzi, da aggiornamenti tecnologici, da impianti antinquinamento e servizi vari si applicano le agevolazioni di cui al precedente articolo 8.

Per le iniziative industriali che all'entrata in vigore della presente legge hanno ottenuto il parere di conformità ma nessun provvedi-

mento di concessione delle agevolazioni finanziarie, è data facoltà di optare per le agevolazioni di cui al precedente articolo 8, a condizione che la relativa domanda sia presentata entro il termine improrogabile di sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 17.

(Norme finali e finanziarie)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano gli interventi straordinari della Cassa per il Mezzogiorno previsti dagli articoli 125, 126 e 127 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e dai commi ventiquattro, venticinque e ventisei dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Per consentire l'applicazione del tasso di interesse sui mutui agevolati di cui all'articolo 8, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere un concorso annuo sugli interessi esclusivamente sulle singole operazioni di finanziamento effettuate dall'ISVEIMER, dall'IRFIS, dal CIS, dal Banco di Napoli, dal Banco di Sicilia e dagli altri Istituti di credito, aventi sede fuori dei territori meridionali, abilitati ad esercitare il credito a medio termine nel settore industriale.

Nel caso in cui gli Istituti anzidetti utilizzino fondi che non siano stati forniti o garantiti dallo Stato o attinti presso il Medio Credito centrale o, comunque, già agevolati, il concorso della Cassa è limitato alla differenza tra i tassi di interesse previsti per l'impiego dei fondi stessi, stabiliti con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato per il credito e il risparmio, e il tasso di interesse agevolato fissato ai sensi del precedente articolo 8.

Per la realizzazione di un programma straordinario di interventi a favore delle università meridionali è destinata la somma di 200 miliardi di lire a carico dello stanziamento di cui all'articolo 20 della presente legge. Tale somma sarà ripartita, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal CIPE che fisserà altresì i criteri e le modalità per l'impiego della somma medesima.

Art. 18.

(Norme concernenti i prestiti esteri)

I prestiti contratti dalla Cassa per il Mezzogiorno con la Banca europea per gli investimenti (BEI) non sono soggetti all'approvazione di cui all'articolo 25 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e sono garantiti dallo Stato alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposita convenzione tra il Ministero del tesoro e la BEI. Fino alla stipulazione di tale convenzione anche per i prestiti della BEI continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 25 del testo unico medesimo.

Ferme restando le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 26, nonché dell'articolo 27 del testo unico citato, la garanzia dello Stato sui prestiti concessi dalla BEI si estende a tutte le obbligazioni di natura pecuniaria assunte dalla Cassa per il Mezzogiorno.

Il ricavo dei prestiti che la Cassa ha contratto con la BEI può essere utilizzato per il finanziamento diretto e indiretto di iniziative da realizzare nei territori meridionali nei settori industriali, delle infrastrutture e dei servizi, nonché per il finanziamento dei progetti speciali.

La Cassa del Mezzogiorno, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, per il finanziamento di iniziative rientranti nei programmi di interventi, può contrarre prestiti con la BEI, il cui onere, per capitali ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitali ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il controvalore netto in lire dei prestiti sarà portato a scomputo dell'assegnazione disposta in favore della Cassa del Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 20 della presente legge.

Art. 19.

*(Aggiornamento del testo unico
delle leggi per il Mezzogiorno)*

Il Governo della Repubblica sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 2, è autorizzato a procedere, entro un anno

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

Art. 20.

(Finanziamento degli interventi)

Ai sensi dell'articolo 16, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa del Mezzogiorno — compreso l'importo di lire 2.000 miliardi destinato alle Regioni meridionali ai sensi dell'articolo 6 della presente legge, per il quinquennio 1976-1980, è autorizzato a favore della Cassa medesima l'ulteriore apporto complessivo di lire 15.000 miliardi, comprensivo della somma di lire 1.000 miliardi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493. La Cassa del Mezzogiorno è autorizzata altresì ad assumere impegni nell'anzidetto periodo 1976-1980, in eccedenza alla predetta somma di lire 15 mila miliardi, fino alla concorrenza dell'ulteriore importo di lire 1.500 miliardi.

L'assegnazione disposta con il precedente comma in favore della Cassa del Mezzogiorno per l'anzidetto periodo 1976-1980 è al netto, per il periodo stesso, delle somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, n. 160, nonché delle somme di cui al sesto ed ultimo comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853. L'assegnazione medesima è comprensiva della quota destinata alle spese necessarie per la predisposizione e l'aggiornamento dei progetti speciali di cui all'articolo 2 della citata legge 6 ottobre 1971, n. 853, e per lo svolgimento delle altre attività connesse con la programmazione e l'attuazione degli interventi. Tale quota di spese è determinata ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1969, n. 160.

Della somma di lire 15.000 miliardi, il fabbisogno per la concessione dei contributi speciali per favorire l'occupazione di mano d'opera, di cui all'articolo 13, nonché quello per la concessione dei finanziamenti a tasso agevolato e dei contributi, di cui all'articolo 8, relativo al periodo successivo al quinquennio 1976-1980, determinato, rispettivamente, in lire 1.000 miliardi e lire 2.500 miliardi, sarà iscritto nel bilancio dello Stato in ragione di complessive lire 350 miliardi all'anno fino al 1990. La risultante somma, tenuto conto dell'importo di lire 1.000 miliardi già stanziato ai sensi dell'articolo 13 del citato decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 1.000 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 1.600 miliardi nell'anno finanziario 1977, di lire 2.100 miliardi nell'anno finanziario 1978, di lire 2.600 miliardi nell'anno finanziario 1979 e di lire 3.200 miliardi nell'anno finanziario 1980. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in ciascuno degli anni finanziari dal 1977 al 1980, sarà stabilita la quota parte degli stanziamenti di cui al presente comma che potrà essere coperta con operazioni di ricorso al mercato finanziario, che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare alle condizioni e modalità che saranno con la stessa legge, di volta in volta, stabilite.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1976, si provvede quanto a lire 950 miliardi mediante riduzione per un corrispondente importo del fondo di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo e quanto a lire 50 miliardi con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare nello stesso anno 1976 mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzato, in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, oppure con emissioni di buoni poliennali del tesoro o di certificati speciali di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394. Agli oneri relativi

agli interessi, alle spese e all'eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie anzidette, si farà fronte nell'anno finanziario 1976, mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli 6856 e 9516 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Agli impegni che ai sensi del precedente primo comma la Cassa del Mezzogiorno è autorizzata ad assumere nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'assegnazione prevista in favore della Cassa medesima per lo stesso periodo, si farà fronte mediante iscrizione nello stato di previsione del Ministero del tesoro dello stanziamento di lire 450 miliardi nell'anno finanziario 1981, di lire 400 miliardi nell'anno finanziario 1982, di lire 350 miliardi nell'anno finanziario 1983, di lire 200 miliardi nell'anno finanziario 1984 e di lire 100 miliardi nell'anno finanziario 1985.

Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede alla ripartizione delle somme di cui al primo comma, tra gli interventi relativi ai progetti speciali e gli interventi infrastrutturali e finanziari relativi alla incentivazione alle attività produttive.

Il contributo in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno — SVIMEZ —, di cui all'articolo 11 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è elevato, per il quinquennio 1976-1980, da lire 250 milioni a lire 600 milioni. All'onere relativo si fa fronte con le disponibilità di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 21.

(Entrata in vigore della legge)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.